

## La natura della prestazione: obbligazione di mezzi o obbligazione di risultato?

Sulla scorta di argomentazioni proprie della dottrina francese è divenuta usuale anche nel nostro ordinamento la distinzione tra **obbligazioni di mezzi** ed **obbligazioni di risultato**.

Con la prima definizione si suole designare le obbligazioni la cui corretta e diligente esecuzione non è detto che produca il risultato desiderato: in questi casi l'aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall'uso della dovuta diligenza da parte del debitore. Con la seconda accezione invece si identificano le obbligazioni nelle quali la condotta dell'obbligato, se esplicita con la dovuta diligenza ed accortezza, deve necessariamente produrre l'esito stabilito dalle parti (in questo caso il debitore veterinario è tenuto a fornire al creditore proprio il risultato che gli interessa).

Nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, quindi, il mancato raggiungimento del risultato previsto non implica, di regola, alcuna responsabilità dell'obbligato (non si può ad esempio ritenere inadempiente l'avvocato semplicemente per non aver vinto la causa). Nelle obbligazioni di risultato, al contrario, il mancato raggiungimento di questo, determina invece automaticamente il sorgere di una responsabilità in capo all'obbligato.

Tradizionalmente il veterinario che svolga la propria prestazione in forma libero professionale è un **prestatore d'opera intellettuale** (come i medici, i notai, gli avvocati ed in generale gli altri professionisti intellettuali) il quale non si impegna giuridicamente che ad una obbligazione di mezzi: le cure devono essere coscienziose, attente e conformi alle nuove tecniche scientifiche.

L'oggetto del contratto d'opera professionale del medico veterinario, dunque, è l'esercizio di un'attività tecnicamente qualificata: il veterinario non ha l'obbligo di guarire l'animale che gli è stato affidato ma quello di impiegare tutti i mezzi di cura, necessari e conosciuti, per tentare di guarirlo rispettando gli obblighi di diligenza connaturati alla natura dell'attività professionale esercitata.

La distinzione comporta non scarse conseguenze sulla disciplina delle rispettive categorie, soprattutto con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova.

Qualificando l'obbligazione del veterinario in termini di obbligazione di mezzi, in caso di violazione (anche colposa) delle regole professionali, spetta al cliente provare l'errore del professionista.

La giurisprudenza, in particolare quella francese, ha per esempio statuito che il veterinario, nel praticare un'iniezione all'animale, è tenuto ad una semplice obbligazione di mezzi ed il suo errore deve conseguentemente essere provato dal cliente. Alla stregua di ciò è stato considerato non responsabile quel veterinario che abbia praticato un intervento di castrazione su di un puledro, successivamente deceduto a causa dell'improvvisa rottura dell'arteria iliaca. È stato di contro considerato responsabile dei danni subiti dall'animale, per aver agito con “*grossolana imprudenza*”, quel veterinario che abbia permesso che un privato procedesse alla somministrazione di iniezioni di particolare delicatezza ad un cavallo. Altra ipotesi di responsabilità si riscontra in tutti quei casi in cui vi sia stata, da parte del veterinario, totale assenza di sorveglianza post-operatoria sull'animale. Ancora responsabile è stato considerato quel veterinario che abbia commesso un errore diagnostico per non aver riconosciuto una strozzatura dell'ernia ed abbia conseguentemente prescritto una terapia non consona che ha infine portato alla morte del cavallo.

È stata poi qualificata in termini di obbligazione di risultato la responsabilità di quel veterinario che abbia somministrato un'iniezione di vermifugo, risultata poi tossica per il cavallo: il veterinario è tenuto all'obbligazione di risultato quanto alla non nocività del prodotto da lui somministrato.

La distinzione obbligazioni di mezzi - obbligazioni di risultato che, nel tempo, ha subito non poche critiche, è destinata tuttavia ad essere sempre più sfumata.

Infatti, non si può che constatare l'insoddisfazione per ogni tentativo di incasellare aprioristicamente in formule precostituite una realtà multiforme e mutevole: ogni asserzione che pretendesse di prescindere da una concreta e puntuale disamina della fattispecie pratica rischierebbe di condurre ad errati e fuorvianti esiti interpretativi.